

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE**DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La presente Procedura per l'individuazione, prevenzione o gestione di conflitti di interesse (la "**Procedura**") è predisposta ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (il "**Regolamento**") e disciplina le modalità operative adottate da parte di Leone Investments S.r.l. (il "**Fornitore**") per individuare, gestire e comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse che dovessero emergere nell'ambito della prestazione di servizi di *crowdfunding* tramite la piattaforma del www.leoneinvestments.it (il "**Portale**"), a tutela della sana e prudente gestione del Fornitore medesimo, degli investitori (gli "**Investitori**"), dei titolari di progetti (gli "**Offerenti**" e i "**Progetti**" o le "**Offerte**"), nonché, più in generale, di tutti gli *stakeholder* e del mercato.

Tenuto conto di quanto precede, la Procedura si prefigge, in particolare, di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi degli Investitori;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;
- mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi degli Investitori;
- informare preventivamente i potenziali Investitori, qualora sussista un conflitto di interesse che possa ledere gravemente i loro interessi attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul Portale e attraverso sistemi di posta elettronica.

La responsabilità dell'attuazione della Procedura è attribuita al Legale Rappresentante (Amministratore Delegato) (il "**Responsabile**"), il quale, a tal fine, si rapporta direttamente con il Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile si avvale del supporto del COO (nel prosieguo anche definito come l' "**Operatore**").

(1) SOGGETTI RILEVANTI

Costituiscono soggetti rilevanti ai fini della presente Procedura (i "**Soggetti Rilevanti**"):

- (a) i membri degli organi aziendali;
- (b) i partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto del Fornitore;
- (c) i dirigenti del Fornitore;
- (d) i dipendenti del Fornitore;
- (e) i membri del Comitato di Valutazione;
- (f) Collaboratori esterni;

- (g) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata ai soggetti di cui alle lettere da a) a f) che precedono da un legame di controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE¹.

Con il termine “*parti correlate*” si intende il significato attribuito a detta espressione sulla base del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate n. 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato e integrato (“**Parti Correlate**”).

Inoltre, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse rilevano i rapporti tra il Fornitore e i Soggetti Rilevanti, da un lato, e gli Investitori e/o gli Offerenti, dall'altro, o tra più Offerenti tra loro.

Rilevano, altresì, eventuali rapporti tra i Soggetti Rilevanti e/o le loro Parti Correlate e gli Offerenti e/o le loro Parti Correlate.

Il Responsabile, con la collaborazione del COO, effettua, con cadenza annuale, la rilevazione dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate del Fornitore e provvede alla pubblicazione del relativo elenco in un apposito registro nella rete/intranet aziendale al fine di consentire lo svolgimento delle opportune verifiche in ordine all'esistenza di potenziali conflitti di interesse, anche attraverso il confronto tra il *database* ed i documenti in loro possesso.

Inoltre, i Soggetti Rilevanti comunicano al Fornitore ogni modifica dei rapporti rilevanti ai fini del registro, tempestivamente a valle del verificarsi dei relativi fatti ed eventi modificativi.

(2) FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

¹ Per “*controllo*” si intende la relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa madre è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. In particolare, ai sensi della citata direttiva 2013/34/UE, ai fini della qualifica di una relazione di controllo rilevano le seguenti situazioni.

L'impresa madre:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'impresa figlia ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa figlia, di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole;
- d) è azionista o socio di un'impresa e: i) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa figlia in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa figlia, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa.
- e) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa figlia; o
- f) e un'altra impresa figlia sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

Il Fornitore adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere nello svolgimento dell'attività tramite il Portale.

Nell'espletamento dell'attività di gestione del Portale potrebbero verificarsi situazioni di conflitto di interesse, a esempio, nelle seguenti situazioni.

È fatto assoluto divieto (collettivamente, i “**Divieti Assoluti**”)

- (i) al Fornitore partecipare, quale investitore o titolare o a qualsivoglia altro titolo, a progetti offerti sulla Piattaforma;
- (ii) ai Soggetti Rilevanti promuovere in qualità di titolari progetti tramite la Piattaforma;
- (iii) ai partecipanti al capitale che detengono più del 20% del Fornitore di investire nei progetti offerti tramite la Piattaforma, qualora non possa essere garantita la segregazione informativa fino alla pubblicazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
- (iv) alle persone giuridiche e/o fisiche che controllano direttamente o indirettamente il Fornitore, alle persone giuridiche sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. rispetto al Fornitore, nonché a qualsiasi soggetto (amministratori, sindaci, soci, dirigenti) riconducibile alle persone giuridiche e/o fisiche che controllano direttamente o indirettamente il Fornitore, nonché ad Evoluzione Personale S.r.l. e a qualsiasi altro soggetto persona fisica (amministratori, sindaci, soci, dirigenti) o giuridica riconducibile ad Evoluzione Personale S.r.l., di promuovere progetti sulla Piattaforma e di investire negli stessi².

I Soggetti Rilevanti non indicati ai punti (iii) e (iv) che precedono e le relative Parti Correlate possono, invece, investire nei progetti offerti sulla Piattaforma a condizione che ne venga data adeguata informazione sulla Piattaforma nella sezione relativa alla specifica Offerta, nonché nella Sezione “POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE” della Piattaforma (il “**Divieto Relativo**”).

Potrebbero, inoltre, verificarsi situazioni di conflitto di interesse, a esempio, quando gli interessi dei Soggetti Rilevanti e quelli dell'Investitore o dei Soggetti Rilevanti e dell'Offerente o di due o più Investitori, sono potenzialmente in contrasto fra di loro.

Può, pertanto, generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui il Fornitore e/o uno dei Soggetti Rilevanti, a esempio:

- a) ha un interesse speciale, diverso e/o in conflitto con quello dell'Investitore, nel risultato del servizio fornito e/o nell'Offerta;

² Il divieto assoluto di investire in progetti sulla piattaforma o di promuoverli si applica, nel caso di specie, ad Armando Perrone (che alla data della presente procedura controlla il Fornitore) ed anche a (i) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che controlli direttamente o indirettamente il Fornitore, (ii) qualsiasi altra società sottoposta a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. rispetto al Fornitore, (iii) qualsiasi soggetto (amministratori, sindaci, soci, dirigenti) riconducibile alle persone giuridiche e/o fisiche che controllano direttamente o indirettamente il Fornitore, nonché (iv) ad Evoluzione Personale S.r.l. e a qualsiasi altro soggetto persona fisica (amministratori, sindaci, soci, dirigenti) o giuridica riconducibile ad Evoluzione Personale S.r.l..

- b) riceve benefici monetari o di altra natura da una terza parte per i servizi forniti, al di là degli ordinari compensi e commissioni applicati secondo quanto indicato sul Portale, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo (5);
- c) ha ricevuto ed accettato una proposta per una prestazione lavorativa (ad eccezione della commissione da ricevere in base al buon esito dell'Offerta promossa sul Portale) subordinata al buon esito dell'Offerta da presentare sul Portale o comunque retribuita anche grazie ai capitali raccolti tramite l'Offerta;
- d) possiede una partecipazione al capitale dell'Offerente, *stock options* od altro diritto in base al quale potrà in futuro acquistare una partecipazione nel capitale dell'Offerente;
- e) promuove Offerte nelle quali sussista uno specifico interesse dei soci o degli amministratori del Fornitore, nonché di uno dei componenti del Comitato di Valutazione (come *infra* definito) che potrebbe confliggere con quello degli Investitori.

Sono altresì considerati casi di potenziale conflitto di interesse quelli di seguito elencati:

- i Soggetti Rilevanti detengono o hanno sottoscritto un accordo in base al quale potranno in futuro acquisire partecipazioni e/o strumenti finanziari riferibili o collegabili all'Offerente per una partecipazione complessiva superiore al 20% del relativo capitale sociale;
- i Soggetti Rilevanti svolgono o hanno sottoscritto un accordo in base al quale svolgeranno in futuro una prestazione lavorativa in via autonoma o subordinata a favore dell'Offerente;
- i Soggetti Rilevanti sono legati da rapporti di parentela di primo grado ovvero di convivenza effettiva, anche *more uxorio*, con taluni soggetti (soci, amministratori, altri soggetti che ricoprono ruoli apicali) dell'Offerente;
- i Soggetti Rilevanti sono legati da rapporti di parentela di primo grado ovvero di convivenza effettiva, anche *more uxorio*, con taluni soggetti (soci, amministratori, altri soggetti che ricoprono ruoli apicali) del Comitato di Valutazione (come *infra* definito);
- uno dei Soggetti Rilevanti e/o uno dei membri del Comitato di Valutazione delle Offerte hanno un interesse che potrebbe confliggere con quello degli Investitori.

Inoltre, al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto di interesse, il Fornitore valuta se un Soggetto Rilevante del Fornitore e/o dell'Offerente:

- conseguirebbe un vantaggio finanziario, o eviterebbe una perdita, a discapito di un altro Investitore;
- ha un interesse nell'esito dei servizi forniti all'Investitore diverso rispetto all'interesse dell'Investitore in tale esito;
- riceve un incentivo finanziario o di altra tipologia per favorire gli interessi di un Investitore o di un gruppo di Investitori rispetto a quelli di un altro Investitore.

Nei casi di Divieto Relativo, il Fornitore (i) comunica integralmente sul proprio Portale, nella sezione "Policy Conflitti di Interesse" accessibile nel footer della home page del Portale stesso, il fatto che accetta tali persone come investitori, comprese le informazioni sui Progetti specifici in cui si è investito, e (ii) provvede a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri Investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, il Fornitore non paga né accetta remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l'attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare Offerta presente sul Portale o verso una particolare Offerta presentata su una piattaforma di *crowdfunding* di terzi.

(3) STRATEGIA E PROCEDURE DI GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Fornitore ha sviluppato strategie e procedure interne finalizzate ad un'efficace individuazione e gestione dei conflitti di interesse attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Tali strategie e procedure saranno soggette ad un processo di monitoraggio e revisione nel tempo, come infra indicato.

Fermi restando il Divieto Assoluto e il Divieto Relativo e quanto indicato al paragrafo 2, in via generale il Fornitore, i Soggetti Rilevanti e, in genere, il Fornitore e coloro che operano in suo nome e per suo conto devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

Al fine di escludere rischi di potenziali conflitti di interesse in relazione alla propria attività di impresa e ai servizi offerti, dunque, il Fornitore:

- a) non presta in alcun modo consulenza di carattere finanziario all'investitore, né raccomandazioni o sollecitazioni più o meno esplicite alla sottoscrizione degli strumenti finanziari esposti;
- b) non detiene direttamente o indirettamente strumenti finanziari collegabili o riferibili alle Offerenti nella preventiva fase di approfondimento istruttorio dell'offerta e durante la fase di raccolta di capitali tramite il portale del Fornitore.;
- c) non è coinvolta nella negoziazione sulle condizioni dell'Offerta, in quanto tali elementi sono determinati dalle Offerenti stesse in sede deliberativa dei competenti organi interni;
- d) in modo sistematico e per singola offerta, nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa e, successivamente, nella fase di pubblicazione dell'Offerta verifica se un proprio Soggetto Rilevante o una Parte Correlata:
 - possiede direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale delle Offerente, stock-option o altro patto in base al quale potrà in futuro acquistare una partecipazione nel capitale della Offerente;
 - ha svolto o svolge una prestazione lavorativa a favore dell'Offerente che non sia stata ancora pagata, in tutto o in parte, al momento della presentazione dell'offerta;
 - ha ricevuto una proposta per una prestazione lavorativa subordinata al buon esito dell'offerta da presentare sul portale o comunque retribuita anche grazie ai capitali raccolti tramite l'offerta.

Dette situazioni sono automaticamente considerate di conflitto di interessi.

È fatto divieto a tutti i Soggetti Rilevanti e alle loro Parti Correlate di fornire servizi o intrattenere rapporti di carattere economico, finanziario o di interessi con l'Offerente nei 6 (sei) mesi successivi al completamento dell'Offerta. Con riferimento a eventuali rapporti di carattere economico, finanziario o di interessi con l'Offerente da parte del Fornitore, dei Soggetti Rilevanti o Parti Correlate conclusisi prima dell'Offerta, questi potrebbero astrattamente configurare situazioni di conflitto di interessi e, per l'effetto, saranno gestite ai sensi della presente Procedura.

3.1 Individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi

Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 che precede, i Soggetti Rilevanti (inclusi i membri del Comitato di Valutazione) comunicano, nello svolgimento delle rispettive funzioni, tempestivamente l'eventuale sussistenza di un conflitto di interesse rispetto a una determinata Offerta.

Al contempo, l'Operatore (ossia il COO), se del caso anche in coordinamento con le altre funzioni aziendali competenti, verifica preliminarmente se l'Offerta presenta eventuali profili di conflitto di interessi, ai fini dell'applicazione dei necessari presidi.

Laddove l'Offerta non rientri nelle fattispecie di cui al paragrafo 2 che precede, l'Operatore valuta con il supporto del Responsabile, se le circostanze concrete dell'Offerta siano tali da poter dare luogo a un potenziale conflitto di interesse.

In occasione dell'istruttoria relativa a fattispecie conflittuali di cui al precedente paragrafo 2 o ulteriori, l'Operatore acquisisce, anche autonomamente, specifiche informazioni sulla/e controparte/i contrattuale/dell'operazione al fine di verificare la sussistenza o meno di situazioni di potenziale conflitto di interessi. A tal fine dovranno essere acquisite la/e visura/e camerale/i aggiornata, struttura del gruppo e organizzativa e qualsiasi altro documento ritenuto utile.

Qualora la controparte sia una società fiduciaria le verifiche in merito alla presenza di un potenziale conflitto di interesse sono svolte con riferimento al fiduciante. Tale principio vale con riferimento a qualsiasi struttura giuridica relativa al soggetto interessato o all'operazione, che comporti l'interposizione di persone fisiche e/o giuridiche che non costituiscano il beneficiario ultimo dell'operazione.

A tal fine, inoltre, prima di procedere alla selezione delle Offerte da parte del Consiglio di Amministrazione è previsto che:

- a) i Soggetti Rilevanti (inclusi i membri del Comitato di Valutazione) dichiarino per iscritto al Consiglio di Amministrazione, se si trovano in una potenziale situazione di conflitto di interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- b) il Fornitore, tramite l'Operatore e il Responsabile, in modo sistematico e per ogni singola Offerta, già nella fase preventiva di approfondimento istruttorio verifica in maniera indipendente se un Soggetto Rilevante dell'Offerente o di una parte ad esso correlata, avente con lo stesso un legame di controllo, diretto, indiretto o un ruolo di amministratore, possa rientrare nelle seguenti situazioni:
 - realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno dell'Offerente, del Fornitore o degli Investitori;

- essere portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello dell’Offerente, del Fornitore o degli Investitori;
- ottenere un incentivo a privilegiare gli interessi di soggetti diversi dall’Offerente, dal Fornitore o dagli Investitori.

L’Operatore e il Responsabile hanno cura di lasciare evidenza scritta delle verifiche effettuate e dei relativi esiti nel Report in cui dovranno essere date indicazioni sulla natura del conflitto, le modalità esecutive dell’Offerta, le condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, il procedimento valutativo seguito, l’interesse e le motivazioni sottostanti, nonché sugli eventuali rischi/vantaggi per gli Investitori.

3.2 Attivazione dei presidi

Il Fornitore, qualora dalla verifica condotta dall’Operatore e dal Responsabile sia emersa la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, agirà come segue, fermo restando quanto indicato al successivo paragrafo 6 con riferimento al rifiuto ad operare.

In considerazione della loro oggettiva illiceità, sono escluse dalla presente Policy le circostanze che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari.

A. L’Operatore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Offerta rientra nel novero delle “*Offerte Sensibili*” per il conflitto di interesse esistente con un Soggetto Rilevante del Fornitore ovvero un soggetto terzo che sia collegato all’Offerente (un Soggetto Rilevante dell’Offerente o una parte ad esso correlata, avente con lo stesso un legame di controllo, diretto, indiretto o un ruolo di amministratore).

La decisione di accettare la pubblicazione dell’Offerta sul Portale sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione.

B. L’Operatore informa il Consiglio di Amministrazione che non è possibile dare corso all’Offerta, in quanto rientrante nel novero delle “*Offerte Vietate*” per il conflitto esistente con uno o più dei membri del Comitato di Valutazione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all’Offerente che l’Offerta non potrà essere pubblicata sul Portale.

Di seguito si riportano altre potenziali fattispecie di conflitto e alcune altre soluzioni che possono essere implementate, fermo restando quanto indicato al paragrafo 5 che segue.

	ESEMPIO DI CONFLITTO	POSSIBILE SOLUZIONE
1	Partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbia	Isolare il dipendente da ogni relazione con l’Investitore in questione, se tale isolamento determina il venir meno della situazione di

	interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale	conflitto di interessi, oppure rinunciare alla relazione con l'Investitore
2	Uso del nome del Fornitore per usufruire di vantaggi personali	Effettuare comunicazioni dirette ai soggetti coinvolti, rettificando il ruolo del Fornitore e la volontà di non essere coinvolta con situazioni personali di alcun tipo
3	Proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali	Escludere qualsiasi vantaggio personale di coloro che operano nell'interesse del Fornitore, effettuare richiami disciplinari, ove possibile. In caso non sia possibile evitare la situazione di conflitto, rinunciare al cliente o all'operazione
4	Ricezione da parte dei Soggetti Rilevanti di doni o manifestazioni di ospitalità non di modico valore che potrebbe influire sulla corretta prestazione dei servizi	Prevedere l'obbligo di non accettare e/o restituire doni; prevedere sanzioni disciplinari per il personale inadempiente
5	Compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare al Fornitore, un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato	Ove l'atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione
6	Confliggere con l'interesse del Fornitore, influenzando l'autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per il Fornitore	Ove l'atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione

Qualora dovesse verificarsi un potenziale conflitto di interesse, la valutazione del potenziale conflitto di interesse, sarà resa ispirandosi a principi di etica, trasparenza, imparzialità, correttezza, lealtà e collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, del segreto professionale e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Inoltre, i compensi dei componenti del Comitato di Valutazione non sono in alcun modo legati e non tengono in alcun modo conto delle variazioni positive e/o negative del controvalore delle Offerte o degli obiettivi di redditività delle Offerte o del Fornitore.

Il Fornitore verifica l'indipendenza economica dei soggetti che compongono il Comitato di Valutazione. A tal fine viene acquisita apposita dichiarazione rilasciata da ciascun *outsourcer* recante

evidenza dell'incidenza dei compensi per gli incarichi (tutti) ricevuti dal Fornitore in termini percentuali sul fatturato rispetto all'ultimo esercizio chiuso.

(4) TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Oltre al registro relativo alla mappatura di tutti i Soggetti Rilevanti e delle loro relative Parti Correlate, il Fornitore istituisce un registro nel quale sono riportate le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli Investitori (il “**Registro**”).

Il Registro è tenuto e gestito in formato elettronico dal Responsabile e dall'Operatore e da questi alimentato ogniqualvolta si presenta una delle ipotesi descritte nella presente Procedura.

Il Registro viene portato all'attenzione dell'Organo di Amministrazione con cadenza almeno annuale.

(5) INFORMATIVA

Nonostante le procedure organizzative ed amministrative adottate dal Fornitore per garantire e proteggere gli interessi degli Investitori previste da questa Procedura, il Fornitore comunica, sul proprio sito web, nella Sezione “POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE”, ben visibile e facilmente accessibile a tutti gli utenti, inclusi gli Investitori, senza discriminazioni:

- i casi di Divieto Assoluto;
- integralmente, il fatto che accetta i Soggetti Rilevanti, esclusi i soggetti che controllano, direttamente e indirettamente il Fornitore, come investitori, comprese le informazioni sui Progetti specifici di *crowdfunding* in cui questi hanno investito o sono titolari,
- la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli. In tale sede, sarà altresì fornita adeguata informativa sul fatto che:
 - (i) il Fornitore seleziona i candidati fornitori anche tra quelli che hanno seguito un percorso formativo relativo al settore immobiliare presso Evoluzione Personale S.r.l.. Ciò anche a tutela degli investitori, al fine di garantire che i titolari dei progetti dispongano di adeguate conoscenze ed esperienza;
 - (ii) in ogni caso, tale corso è svolto e completato dai titolari dei progetti precedentemente all'eventuale pubblicazione dell'offerta sulla Piattaforma, pubblicazione che è subordinata al superamento del processo di selezione e valutazione posto in essere dal Fornitore, che prevede anche l'intervento di un Comitato di Valutazione, i cui membri sono indipendenti rispetto al Fornitore, e, se del caso, soltanto quando tale parere non sia negativo, del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) tale percorso è seguito da tutte le società titolari dei progetti che provengono dai corsi organizzati da Evoluzione Personale S.r.l. e, quindi, tutte le offerte sono pubblicate senza

discriminazioni, a condizioni di mercato equivalenti o *standard* rispetto ad operazioni simili, previo completamento della procedura di selezione e valutazione dei progetti.

Contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta, fornirà agli Investitori le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi, sulla relativa natura e/o sulle fonti di tale conflitto e sulle misure adottate per mitigarne i rischi, in modo da fornire agli stessi gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

Tali informazioni sono fornite in maniera sufficientemente dettagliata considerate le caratteristiche dell'Investitore e gli sono fornite anche su supporto durevole.

Infine, laddove il Fornitore dovesse decidere di promuovere un'Offerta in potenziale conflitto di interessi, farà in modo che l'analisi delle contestazioni o reclami presentate dagli Investitori, venga svolta da un soggetto estraneo alle attività oggetto delle operazioni di potenziale conflitto di interessi, assicurando in tal modo un giudizio sulle contestazioni che sia del tutto indipendente.

(6) RIFIUTO AD OPERARE

Qualora il Consiglio di Amministrazione:

- a) ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, ovvero
- b) nonostante il Fornitore possa predisporre una idonea informativa agli Investitori, laddove lo stesso abbia ricevuto un parere dal Comitato di Valutazione che definisca il conflitto di interessi come non superabile attraverso la sola informativa agli Investitori

il Fornitore desisterà dall'effettuare ogni Offerta in potenziale conflitto di interessi.

(7) REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Allo scopo di mantenere un'efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo, al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio agli Investitori, i contenuti della presente Procedura vengono sottoposti a revisione annuale.

In particolare, la revisione della Procedura spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale si riunirà una volta l'anno, previa ricezione delle informazioni di seguito elencate, allo scopo di:

- ri-esaminare tutti i casi aventi ad oggetto offerte promosse in conflitto di interesse;
- esaminare gli eventuali reclami proposti dagli Investitori in relazione alle predette offerte;
- ri-esaminare le risposte fornite ai reclami degli Investitori, anche da parte del Comitato di Valutazione;

- esaminare eventuali questioni che abbiano riguardato un'offerta promossa in conflitto di interesse anche successivamente al suo completamento e che siano state nel contempo segnalate per iscritto al Fornitore, ovvero segnalate da dipendenti, consiglieri o collaboratori esterni,

e determinare quindi se siano o meno necessarie modifiche alla Procedura sulla base delle esperienze concretamente verificatesi.

Per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In tale caso la deliberazione dell'organo collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Ogni amministratore risponde dei danni derivanti al Fornitore dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati al Fornitore dall'utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Si fa, inoltre, presente che:

- a) il Fornitore, benché appartenente ad un gruppo, non è condizionato da tali legami partecipativi nello svolgimento della propria attività e nella corretta implementazione del proprio sistema di controlli interni. Eventuali impatti derivanti dai legami di controllo sono comunque gestiti in linea con le previsioni della presente Procedura;
- b) il Fornitore viene remunerato dalle società Offerenti attraverso l'applicazione di una commissione pari ad una percentuale dell'ammontare raccolto tramite l'Offerta.

Poiché con riferimento alle operazioni inerenti alle Offerte delle società Offerenti, proposte attraverso il Portale, il Fornitore potrebbe trovarsi in conflitto di interessi (per effetto delle commissioni che riceve dall'Offerente), il Fornitore ha adottato specifiche procedure volte a garantire che le informazioni fornite agli Investitori siano chiare, complete, esaustive e non fuorvianti.